

Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13/01/1993

Abrogato da: Testo unico del 14/11/2024 n. 175 Articolo 130

Articolo 15

Spese del giudizio.

Articolo 15 -

Spese del giudizio.

In vigore dal 04/01/2024 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

1. La parte soccombente e' condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.
2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte e' risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.(2)
- 2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile](#).
- 2-ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.
- 2-quater. Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.
- 2-quinquies. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.
- 2-sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'[articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
- 2-septies. Abrogato.
- 2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se e' intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.(1)
- 2-nonies. Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticita' e chiarezza degli atti di parte. (2)

(1) Per l'applicazione della presente modifica vedi l'[art. 8, comma 3 della L. n. 130 del 31/08/2022](#).

(2) Per l'applicazione delle presenti disposizioni modificate dal [D.Legislativo n. 220 del 30/12/2023](#), si veda l'art. 4 del suddetto Decreto.

[Torna al sommario](#)
